n. **302/2021** R.G.

TRIBUNALE DI VICENZA

PRIMA SEZIONE CIVILE – Ufficio Esecuzioni immobiliari

Nel procedimento di esecuzione immobiliare iscritto al n. R.G. **302/2021** promosso da:

S S.R.L.

CREDITORE PROCEDENTE

contro

K SRL M SRL

DEBITRICI ESECUTATE

e con l'intervento di

P S.R.L., RAPPRESENTATA DA I

CREDITORE INTERVENUTO

Il G.E.,

letto il ricorso, acquisito al fascicolo informatico del procedimento in data 11.6.2025, depositato dalla debitrice esecutata M S.r.l.;

OSSERVA QUANTO SEGUE

La ricorrente, facendo seguito alle memorie depositate in data 18.3.2025, 3.4.2025 e 30.4.2025, torna a dedurre, assai diffusamente, in relazione ad un profilo (incasso canoni da parte del Custode giudiziario) ripetutamente trattato, anche in udienza, sul quale il G.E. ha disposto tutti gli approfondimenti necessari, assicurando ampio spazio difensivo alla parte esecutata.

Va rilevato che, all'udienza del 15.3.2025, alla quale il procuratore della ricorrente era presente, i creditori chiedevano al G.E. di disporre la vendita dei beni pignorati., previa dichiarazione di decadenza della debitrice esecutata M S.r.l. dal beneficio della conversione del pignoramento.

Con ordinanza in pari data, pronunciata all'esito dello scioglimento della riserva assunta, il G.E. assegnava alla debitrice esecutata M S.r.l. il termine richiesto, per il deposito di una succinta nota di osservazioni limitata al

Firmato Da: PRENDINI LUCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6dde54b958342dcd9975efbb4fe19eeb

contenuto delle note di riepilogo canoni depositate dal Custode giudiziario e, dopo avere dichiarato la debitrice esecutata M S.r.l. decaduta dal beneficio della conversione del pignoramento, dava impulso alle operazioni di stima, funzionali alla vendita dei beni pignorati; in particolare, preso atto della necessità di esaminare, nel confronto con gli Ausiliari e con le parti, le criticità emergenti dalla relazione pre-udienza del 24.6.2022, relative ai lotti 4-6-8-11, fissava udienza per il 27.3.2025.

Avverso tale ordinanza non è stata proposta, nei termini, opposizione agli atti esecutivi, *ex* art. 617 c.p.c..

All'udienza del 27.3.2025, il procuratore di M S.r.l. riferiva telefonicamente al procuratore di P S.r.l. di non riuscire a collegarsi con l'aula virtuale dell'udienza e, per il tramite di quest'ultimo, chiedeva termine per il deposito di una nota, sostitutiva delle deduzioni, che avrebbe inteso svolgere in udienza.

All'esito dell'udienza, il G.E., tra gli altri provvedimenti, tutti vòlti a dare sollecito impulso alle operazioni di stima e, dunque, di vendita (assegnazione di termini: al Custode, per il deposito di nota di aggiornamento relativa allo stato di occupazione dei beni pignorati, e all'Esperto, per il deposito di una nota relativa alla necessità, o meno, di aggiornare i valori di stima attribuiti ai beni pignorati, nelle perizie in atti già da tre anni), assegnava al procuratore di M S.r.l. il termine "per il deposito di una succinta nota, avente ad oggetto le deduzioni, che il procuratore avrebbe formulato all'udienza odierna, ove vi avesse presenziato".

In data 3.4.2025, il procuratore di M S.r.l. depositava una memoria, di consistenza tutt'atro che succinta, con la quale, dopo essere nuovamente tornato sulla questione dei canoni di locazione incassati dal Custode, chiedeva il rigetto dell'istanza di decadenza di M S.r.l. dal beneficio della conversione del pignoramento.

La decadenza in questione era stata già disposta il 15.3.2025.

Letta la relazione dell'Esperto stimatore, il G.E., con ordinanza del 9.4.2025, assegnava termine alle parti per il deposito di eventuale succinta memoria al contenuto espressamente limitato alle osservazioni alla nota dell'Esperto stimatore, rinviando l'assunzione dei provvedimenti del caso all'esito dell'udienza successiva (9.5.2025).

In data 3.5.2025, l'odierna ricorrente depositava una "Breve memoria autorizzata", nella quale dichiarava, quasi lapidariamente, di rimettersi alla valutazione del G.E. circa l'eventuale aggiornamento degli elaborati di stima di alcuni lotti, e, per il resto, si intratteneva, assai diffusamente, in relazione a

Firmato Da: PRENDINI LUCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6dde54b958342dcd9975efbb4fe19eeb

questioni del tutto inconferenti con l'oggetto del quale il G.E. aveva stimolato l'approfondimento, vale a dire, la revisione della stima dei beni pignorati; in particolare, per l'ennesima volta e occupando ben due pagine, deduceva osservazioni funzionali alla richiesta di rigetto dell'istanza, già accolta dal G.E. in data 15.3.2025, di decadenza di M S.r.l. dal beneficio della conversione del pignoramento.

All'esito dell'udienza del 9.5.2025, alla quale il procuratore dell'odierna ricorrente era presente, il giudice ha incaricato l'Esperto dell'aggiornamento degli elaborati di stima, relativi ad alcuni lotti, fissando, per l'esame, l'udienza del 15.7.2025.

Con l'odierno ricorso, M S.r.l. chiede la revoca dell'ordinanza, pronunciata fuori udienza in data 13.3.2025, nella parte in cui il G.E. l'ha dichiarata decaduta dal beneficio della conversione del pignoramento.

L'istanza è inammissibile.

La ricorrente deduce, in sintesi, che

a) "I provvedimenti del G.E. che non siano conclusivi delle procedure esecutive sono inidonei al giudicato sostanziale in quanto sono sempre modificabili e revocabili da parte del Giudice che ha emesso gli stessi";

b) secondo la giurisprudenza (Cass. 14091/2009) il Giudice può revocare e/o modificare i propri provvedimenti, anche d'Ufficio, se mutino le situazioni di fatto e/o di diritto, oppure se vengano rivalutate le risultanze pregresse; tale potere di revoca andrebbe esercitato «anche laddove sopravvengano fatti rilevanti che avrebbero influito sulla decisione e/o per sanare errori di diritto»;

c) l'ordinanza del 13.3.2025 è stata emessa senza tener conto di una serie di versamenti eseguiti da M S.r.l.

Premesso che i provvedimenti del G.E. sono per definizione inidonei al giudicato sostanziale, va osservato, innanzitutto, che la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente (Cass. civ., Sez. I, 17 giugno 2009, n. 14091) riguarda ambito e fattispecie del tutto diversi (inidoneità al giudicato di taluni provvedimenti, resi dal giudice minorile, espressivi di giurisdizione volontaria non contenziosa).

L'art. 487 c.p.c. afferma la generale modificabilità e revocabilità delle ordinanze pronunciate dal giudice dell'esecuzione, finché non abbiano avuto esecuzione.

A tale riguardo, è da ritenersi che l'ordinanza, con la quale il giudice dell'esecuzione pronuncia la decadenza del debitore del beneficio della conversione del pignoramento, sia insuscettibile di esecuzione: infatti, qualora il debitore ometta il versamento anche di una sola delle rate, il giudice

Firmato Da: PRENDINI LUCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6dde54b958342dcd9975efbb4fe19eeb

dell'esecuzione, a richiesta del creditore procedente o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone *senza indugio* la vendita dei beni pignorati.

La decadenza in discorso comporta, infatti, che il processo di esecuzione riprende (senza indugio) il suo corso normale fino alla conclusione della possibile vendita (Cass. civ., Sez. III, 15 aprile 1989, n. 1812).

Nella presente fattispecie, in ossequio alla *ratio*, che chiaramente ispira la previsione, di cui al V co., dell'art. 495 c.p.c., il G.E., contestualmente alla dichiarazione di decadenza in discorso, ha dato sollecito impulso alle operazioni di vendita dei beni pignorati, tanto che gli elaborati di stima aggiornati, relativi ai beni, di cui ai lotti nn. 1, 4, 7, 8, 9, 10 e 12, sono stati depositati nel fascicolo informatico del procedimento in data 2.6.2025.

P.Q.M.

DICHIARA inammissibile l'istanza.

SI COMUNICHI.

Vicenza, 13 giugno 2025

Il Giudice dell'esecuzione
Luca Prendini

Firmato Da: PRENDINI LUCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6dde54b958342dcd9975efbb4fe19eeb